



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.castello-miramare.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre

Oggetto: Integrazione affidamento diretto del restauro del pianoforte a tavolo di Massimiliano e Carlotta di manifattura viennese, Jos Wopatarni, conservato nel Castello di Miramare con fondi erogati liberamente da mecenati privati integrati dal Mibact con fondi pubblici Cofinanziamento Art Bonus per ricerca aggiuntiva al fine di determinare i corretti diametri delle corde avendo appurato che le attuali sono inappropriate

Importo complessivo: pari a € 50,00 (cinquanta/00). Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014 pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 67 L. 190/2014.

Smart CIG: Z242FC2CE8

CUP: F96J19000180008

Termine conclusione lavori: 31.07.2021

Approvazione Ufficio contabilità: dd. 07.05.2021

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione utile a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

PREMESSO che il Museo Storico e il parco del Castello di Miramare ha avviato una raccolta di fondi con la modalità c.d. Art Bonus per il restauro e la rifunzionalizzazione del pianoforte a tavolo di manifattura Jos Wopatarni (Vienna);

PREMESSO che la raccolta ha ricevuto erogazioni liberali per una cifra totale di € 4.995,75 (quattromilanovecentonovantacinque/75);

PREMESSO che il Mibact ha contribuito al progetto con un cofinanziamento di fondi pubblici che ammontano a € 10.004,25 (diecimilaquattro/25);

VISTA e richiamata integralmente la propria precedente determinazione n. 195 dd. 22.12.2020;

VISTA la richiesta di integrazione per ricerca aggiuntiva al fine di determinare i corretti diametri delle corde avendo appurato che le attuali sono risultate inappropriate;

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi della professionalità di un operatore economico specializzato in interventi di restauro con particolare riferimento agli strumenti musicali;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, N. 169;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con L. 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l’art. 1 della L. 11 settembre 2020 n. 12, la quale al comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei

servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

RITENUTO di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con L. 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che l'importo complessivo di cui al presente affidamento non supera la soglia prevista dalla legge di € 5.000,00, pertanto comportando la non obbligatorietà di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici succitati;

VISTA la richiesta di integrazione proveniente dall'operatore economico interpellato Damiani & Bezza, con prot. 1683 dd. 08.06.2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, con la quale si specifica che si sono rese necessarie ulteriori attività per un importo complessivo di € 50,00;

CONSIDERATO che il preventivo così come presentato dal suddetto operatore economico, risulta bene rispondere alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per competenza specifica, capacità tecnica nonché esso si configura come migliore offerta in termini di rapidità, efficienza ed economicità e qualità nei termini del servizio richiesto;

CONSIDERATA la specifica preparazione tecnica pregressa di tale operatore economico, il cui profilo professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel pregresso e constatata la congruità dei prezzi;

INDIVIDUATO il soggetto esterno a cui affidare il servizio necessitato nella ditta Damiani & Bezza con sede in C.so Garibaldi, 62/C in Piacenza CAP 29121, CF: DMNMSM72B03A794G P.IVA: 06641920969;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo INAIL_27230587 dd. 27/04/2021;

DATO ATTO che, per il servizio in oggetto, si indica quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Fabio Tonzar, (mail: fabio.tonzar@beniculturali.it) coadiuvato dal Funzionario Restauratore Nicoletta Buttazzoni.(nicoletta.buttazzoni@beniculturali.it)

VISTA la non obbligatorietà di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per i lavori/servizi oggetto del presente affidamento;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente alla ditta Damiani & Bezza con sede in Corso Garibaldi 62/C in Piacenza CAP 29121, avente P. IVA: 06641920969 C.F. DMNMSM72B03A794G per il servizio da eseguire con ogni urgenza e comunque entro il 31.07.2021. Tali interventi sono descritti nell'offerta, prot. 1683 dd. 08.06.2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, che qui viene integralmente richiamata;
3. di impegnare l'importo di **€ 50,00 (Euro cinquanta/00)** Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014 pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 67 L. 190/2014. Tale importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell'Ente **n. 2.1.2.022 "Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte" Esercizio finanziario 2021;**
4. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente;
5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;
7. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;
8. di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
9. che ai sensi dell'art. 3 della L. 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
10. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore

Andreina Contessa, Ph.D.